



Ministero della Salute

UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: Nota circolare in materia di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale.

In relazione alle diverse e numerose richieste di chiarimento pervenute relativamente alle modalità di accesso/uscita degli ospiti e visitatori presso le strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al capo IV «Assistenza sociosanitaria» e all'articolo 44 «Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie» del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 nonché le strutture residenziali socio-assistenziali, si rappresenta quanto segue.

Come noto, al fine di consentire in via emergenziale l'accesso di familiari e visitatori alle predette strutture, con ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021 (con efficacia sino al 30 luglio 2021) è stato disposto che l'accesso alle predette strutture sia consentito nel rispetto del documento recante «*Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale*», adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico-scientifico ed allegato alla medesima ordinanza.

Nello specifico, dette linee guida contengono misure finalizzate a consentire in sicurezza lo svolgimento delle visite agli ospiti e le uscite programmate degli stessi, tenendo in considerazione le condizioni dell'ospite (età, fragilità, stato immunitario) e del visitatore nonché le caratteristiche della struttura stessa e le mutabili condizioni epidemiologiche (proprie della strutture e del suo territorio di ubicazione e del territorio di provenienza del visitatore o del territorio di destinazione dell'ospite in uscita). Tali linee guida disciplinano poi, in modo dettagliato, i rientri in famiglia e le uscite programmate degli ospiti.

L'anzidetta ordinanza dell'8 maggio 2021 ha previsto, inoltre, che nel rispetto delle citate linee guida, le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alla strutture in questione, esclusivamente ai soggetti incaricati

delle relative verifiche e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con conseguente esclusione della possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni. Al riguardo si precisa che per certificazione verde, ai sensi del sopra citato articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, si intende un documento che, attesta la presenza di almeno uno dei presupposti che il comma 2 richiama, in alternativa: l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; l'avvenuta guarigione da COVID-19; l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. Dette certificazioni possono essere rilasciate in formato cartaceo o digitale.

L'ordinanza in questione ha, altresì, disposto che il direttore sanitario o l'autorità sanitaria competente, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Successivamente la misura relativa all'accesso alle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 nonché in quelle socio-assistenziali, è stata confermata "a regime" dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76, a tenore del quale detto accesso è stato ripristinato su tutto il territorio nazionale per i familiari e i visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le linee guida sopra citate, alle quali, ai sensi della medesima ordinanza le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.

Con riferimento, invece, alle persone ospitate presso le strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, strutture residenziali socio assistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, l'articolo 2-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto che a tali soggetti siano consentite uscite temporanee, purché le stesse siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.

Inoltre, al fine di completare il quadro normativo di riferimento, si rammenta che, invece, in relazione alle strutture ospedaliere, per gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, ai sensi dell'articolo 2-*bis* "*Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio sanitarie*" del sopra richiamato decreto-legge n. 52 del 2021, n. 52, è consentito di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché, a seguito delle recenti modifiche introdotte dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, anche nei reparti delle medesime strutture. In tal caso, la disposizione prevede,

altresì, che la direzione sanitaria della struttura sia tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. La medesima norma dispone, inoltre, che agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

Per garantire le relazioni coi familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie, l'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021 ha previsto l'adozione di uno specifico protocollo da parte di questo Ministero, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato tecnico-scientifico la cui istruttoria è in corso e della cui prossima adozione si darà notizia a breve con nota circolare.

Ai fini di una migliore applicazione delle misure previste nell'ambito del quadro normativo appena ricostruito, si segnala, altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali del 1° luglio 2021, n. 269, è stato istituito un *“Gruppo di lavoro per il monitoraggio e l'eventuale supporto alle Regioni nell'attuazione delle misure organizzative per l'accesso in sicurezza nelle strutture di lungodegenza”*, riunitosi per la prima volta lo scorso 8 luglio, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- monitorare l'attuazione delle misure organizzative per l'accesso in sicurezza nelle strutture di lungodegenza, anche attraverso l'utilizzo di questionari da inviare alle regioni per la raccolta dei dati sulle modalità con cui viene assicurato l'accesso alle RSA e sulle eventuali criticità da segnalare;
- fornire eventuale supporto alle Regioni stesse per l'attuazione delle misure organizzative di cui al punto precedente.

Relativamente alle misure organizzative da mettere in atto, nel rispetto della normativa e delle linee guida sopra richiamate e in attesa degli esiti del monitoraggio in corso condotto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, si richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare, ad un familiare dell'ospite della struttura purché munito delle certificazioni verde COVID-19, l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali e alle residenze assistenziali per persone con disabilità, tutti i giorni della settimana anche festivi, garantendo al contempo che la visita si svolga in un tempo congruo al bisogno di assistenza di durata possibilmente sino a quarantacinque minuti.

Inoltre, al fine di assicurare che gli incontri si svolgano nel rispetto della necessaria riservatezza, è auspicabile che il personale incaricato della verifica del rispetto dei protocolli sanitari operi con la necessaria discrezione, sorvegliando i locali in cui si svolgono gli incontri senza la necessità di un controllo per ciascuna singola visita.

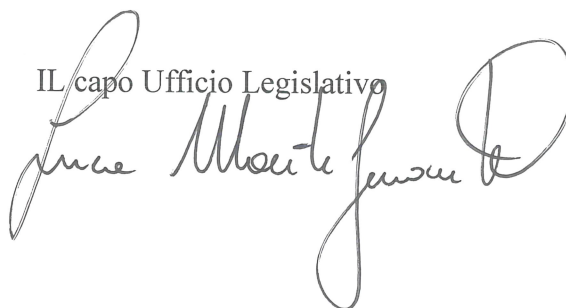
Inoltre, per consentire una riduzione dei tempi di ingresso nelle strutture in questione, in modo da poter dedicare maggior tempo alle visite, si suggerisce di valutare la possibilità di coinvolgere le associazioni dei familiari e di volontariato nella regolamentazione delle procedure di accesso alle medesime strutture.

Con riferimento alle uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, si rammenta, così come previsto dalla vigente normativa, che è sufficiente che tali soggetti siano muniti delle certificazioni verdi COVID-19, senza che sia necessario, dopo il rientro, ricorrere a specifiche misure di isolamento, se non in casi particolari rimessi alle decisioni delle direzioni sanitarie.

Quanto infine alla possibilità di prevedere quale requisito di accesso alle predette strutture l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi anche da parte delle persone in possesso della certificazione COVID ad altro titolo, si raccomanda di valutare tale misura precauzionale con la massima cautela onde evitare che possa rappresentare una limitazione non giustificata al diritto di visita.

Si invitano, infine, codesti Assessorati ad effettuare controlli a campione sull'applicazione di tutte le misure, protocolli e linee guida adottati in materia, nonché a voler garantire la massima diffusione delle predette indicazioni operative a tutte le strutture del servizio sanitario nazionale (comprese quindi le residenze sanitarie assistenziali e le residenze assistenziali per persone con disabilità), in modo da assicurarne l'applicazione uniforme sul territorio nazionale.

IL capo Ufficio Legislativo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Mariuzzo", is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.